



Comune di
GARBAGNATE MILANESE

VARIANTE GENERALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PGI

PIANO DELLE REGOLE - PR

Allegato alle NTA
PPA del Parco del Lura - Norme tecniche

Febbraio 2022

Adottato con delibera C.C. n. 7 del 31/05/2021
Approvato con delibera C.C. n. 2 del 02/02/2022

A map of the Lura Park area, showing a red outline of the park's boundary. A large, bold number '4' is overlaid on the map, indicating the specific area covered by this document. The map is set against a dark teal background.

4

PPA del Parco del Lura

Revisione del Piano Particolareggiato di Attuazione

Norme Tecniche

REVISIONE 3



PARCO DEL LURA

CONSORZIO PARCO DEL LURA

Arch. Francesco Occhiuto

Arch. P.T. Chiara Brambilla

GRUPPO DI LAVORO

Pianificazione urbanistica e paesaggistica

Mariasilvia Agresta | urbanista

Daniela Gambino | architetto

Christian Novak | architetto (capogruppo RTP)

Claudia Parenti | architetto

con arch. Tiziana Ronchi e dott. Filippo Bissi

Valutazione Ambientale Strategica

Guglielmo Caretti | urbanista

Aspetti agronomici forestali

Dante Spinelli | agronomo

Aspetti legali

Claudio Colombo | avvocato

Sommarario

TITOLO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Ambito del Piano Particolareggiato Attuativo del PLIS del Lura.....	3
Art. 2 - Elaborati del Piano Particolareggiato Attuativo	3
Art. 3 - Competenze del Consorzio	4
Art. 4 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano particolareggiato.....	5
Art. 5 - Piano triennale delle opere pubbliche.....	5
Art. 6 - Regolamenti.....	5
Art. 7 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati	6
Art. 8 - Pareri obbligatori	6
TITOLO II - Norme di salvaguardia generale	8
Art. 9 - Campo di applicazione.....	8
Art. 10 - Norme di tutela e prescrizioni	8
Art. 11 - Circolazione e divieti.....	9
Art. 12 - Tutela e gestione della fauna.....	10
Art. 13 - Tutela del paesaggio e dell'ambiente.....	10
Art. 14 - Situazioni di incompatibilità ambientale	12
Art. 15 - Vincoli idrogeologici.....	12
TITOLO III - Azzonamento.....	14
Art. 16 - Azzonamento	14
Art. 17 - Boschi.....	14
Art. 18 - Aree agricole di tutela naturalistica	16
Art. 19 - Aree agricole multifunzionali.....	18
Art. 20 - Insediamenti rurali.....	21
Art. 21 - Parchi territoriali	23
Art. 22 - Servizi.....	23
Art. 23 - Aree edificate.....	24
TITOLO IV - Norme particolari di supporto tecnico	26
Art. 24 - Ferrovia.....	26
Art. 25 - Viabilità pubblica.....	26
Art. 26 - Viabilità minore e sentieri.....	26
Art. 27 - Percorsi di mobilità dolce	27
Art. 28 - Porte del parco e parcheggi.....	28
Art. 29 - Infrastrutture e servizi pubblici	28
Art. 30 - Fasce di rispetto	29
Art. 31 - Piani attuativi.....	30
Art. 32 - Ambiti prioritari di mitigazione delle infrastrutture	30
Art. 33 - Nuovi filari paesaggistici	30
Art. 34 - Paesaggi storici da riqualificare.....	31
Art. 35 - Punti e segni del paesaggio	31
Art. 36 - Indirizzi per la progettazione delle opere idrauliche nel Parco	31
Art. 37 - Indirizzi per la progettazione delle opere pubbliche del Parco.....	31
TITOLO V - Norme finali e transitorie	32

Art. 38 - Limitazioni alle attività - indennizzi.....	32
Art. 39 - Vigilanza	32

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito del Piano Particolareggiato Attuativo del PLIS del Lura

1. Il Parco Locale d'Interesse Sovracomunale della valle del torrente Lura interessa i Comuni di Cassina Rizzardi, Guanzate, Cadorago, Lomazzo, Bregnano, Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro, in Provincia di Como, Caronno Pertusella e Saronno, in Provincia di Varese, Lainate e Garbagnate Milanese in Città Metropolitana di Milano. Nelle presenti norme l'acronimo "Parco" definisce la suddetta area protetta.

2. Il Parco è riconosciuto con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5311 del 24.11.1995, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successivi Decreti Provinciali.

3. L'area destinata al Parco è delimitata con apposito simbolo grafico nel Piano di Governo del Territorio di ciascun Comune interessato. Essa può essere computata, nei modi di legge, quale standard comunale per parco, gioco, sport e per parco urbano territoriale.

4. Le presenti norme tecniche, e tutti i materiali del presente Piano Particolareggiato Attuativo, sono elaborati in funzione dell'art. 3, comma 3 dello Statuto del Consorzio del Parco del Lura e in ottemperanza della Dgr 21-05-1999, n. 6/43150 di regione Lombardia (Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83) e costituiscono proposte che i Comuni consorziati possono assumere nei rispettivi Piani di Governo del Territorio, nell'esercizio della loro autonomia in materia di governo del territorio.

Art. 2 - Elaborati del Piano Particolareggiato Attuativo

1. Il Piano particolareggiato del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Le presenti Norme Tecniche d'Attuazione
- tavola 01 a-b-c Perimetri del PLIS del Lura - scala 1:10.000
- tavola 02 Disciplina delle aree | Comune di Cassina Rizzardi- scala 1:5.000
- tavola 03 Disciplina delle aree | Comune di Guanzate- scala 1:5.000
- tavola 04 Disciplina delle aree | Comune di Cadorago- scala 1:5.000
- tavola 05 Disciplina delle aree | Comune di Bregnano - Cadorago est - scala 1:5.000
- tavola 06 Disciplina delle aree | Comune di Cermenate - Cadorago est - scala 1:5.000
- tavola 07 Disciplina delle aree | Comune di Lomazzo - scala 1:5.000

- tavola 08 Disciplina delle aree | Comune di Rovellasca - scala 1:5.000
- tavola 09 Disciplina delle aree | Comune di Rovello Porro - scala 1:5.000
- tavola 10 Disciplina delle aree | Comune di Saronno - scala 1:5.000
- tavola 11 Disciplina delle aree | Comune di Caronno Pertusella - scala 1:5.000
- tavola 12 Disciplina delle aree | Comune di Lainate- scala 1:5.000
- tavola 13 Disciplina delle aree | Comune di Garbagnate Milanese - scala 1:5.000

2. Nella presente normativa tecnica d'attuazione del Piano, salvo diverse emergenze testuali, s'intende:

- **Consorzio** - Il Consorzio Parco Lura.
- **Comuni** - i Comuni aderenti al suddetto Consorzio;
- **Parco** - il "PLIS del Lura " come definito al precedente art. 1.
- **Piano o Piano particolareggiato** - il presente Piano particolareggiato e la relativa normativa tecnica;
- **Province** - le Province di Como e Varese;
- **Città Metropolitana - la Città metropolitana di Milano**
- **Regione** - La Regione Lombardia.

Art. 3 - Competenze del Consorzio

1. Il Consorzio è ente strumentale e di servizio dei Comuni, il quale:

- a. attua, per conto dei suddetti Enti, gli interventi sull'area protetta previsti dal presente Piano, dai regolamenti e dai progetti d'attuazione;
- b. propone agli enti locali i provvedimenti da adottare di loro competenza ed esprime pareri endoprocedimentali nei casi previsti dal presente Piano, ferme restando le competenze di Comuni e Province, Città Metropolitana e Regione previste dalle leggi di settore;
- c. esegue gli interventi sul proprio patrimonio e su quello in uso a qualsiasi titolo, in conformità alle vigenti leggi;
- d. esegue gli interventi sul patrimonio degli enti locali e sul patrimonio privato, previa intesa con gli enti competenti e con i privati interessati, nel rispetto delle vigenti leggi in materia; nei casi d'urgenza o nei casi di sicurezza e miglioramento idraulico e forestale su delega dell'ente competente, può agire mediante occupazione temporanea dei fondi, nei modi di legge;
- e. collabora con i servizi di vigilanza, segnalando agli stessi eventuali violazioni di norme di cui abbia conoscenza;
- f. promuove il Parco presso le popolazioni locali e opera al fine di sviluppare l'educazione ambientale;
- g. favorisce la fruizione del Parco in termini sostenibili per l'ambiente dello stesso;
- h. collabora con i conduttori dei fondi agricoli e forestali, affinché attuino le forme di gestione maggiormente compatibili con l'ambiente ed introducano, nel tempo, forme d'agricoltura sostenibile; promuove l'applicazione delle misure agro ambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale, anche mediante la consultazione periodica sistematica delle organizzazioni agricole più rappresentative del territorio;

- i. collabora per il coordinamento fra le diverse competenze territoriali;
- j. interagisce con la Regione, le Province e Città Metropolitana nei settori di loro competenza, coadiuvandole, mediante opportune intese, nell'ambito della tutela e del miglioramento forestale, idraulico, agricolo, faunistico;
- k. collabora con gli enti gestori dei servizi ambientali competenti per territorio.

Art. 4 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del Piano Particolareggiato

1. Il Piano si sviluppa mediante:

- a. il programma triennale delle opere pubbliche
- b. i regolamenti d'esecuzione
- c. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Consorzio e degli enti territoriali
- d. gli interventi esecutivi convenzionati
- e. i pareri obbligatori
- f. le concessioni di beni e servizi consortili a soggetti privati

2. Collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, la Regione Lombardia, sia direttamente, sia per delega o subdelega delle funzioni, l'Amministrazione Provinciale di Como e Varese, la Città Metropolitana di Milano e i Comuni interessati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati, le persone giuridiche private.

Art. 5 - Piano triennale delle opere pubbliche

1. Per l'attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato il Consorzio approva il Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli interventi di iniziativa dei Comuni o del Consorzio relative alla fruizione sociale del Parco costituiscono opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Art. 6 - Regolamenti

1. Il Consorzio può proporre ai Comuni regolamenti per l'uso del territorio, la tutela dei beni e la fruizione dei cittadini di cui al presente articolo.

2. I regolamenti divengono esecutivi, dopo la deliberazione dell'organo comunale competente, a seguito di ripubblicazione all'Albo dei Comuni, per quindici giorni, ed hanno efficacia di regolamento comunale ai sensi e per gli effetti del D.l.vo 267/2000.

3. I regolamenti possono interessare i seguenti settori:

- l'accesso del pubblico e il comportamento nel Parco;
- tutela particolare della flora e fauna minore, ai sensi del successivo art.13 lett.d)
- la gestione di servizi a domanda individuale avviati dal Consorzio;

- l'utilizzo di beni del patrimonio consortile o di cespiti in ogni caso in gestione consortile
- i termini per l'emissione degli atti ai sensi della legge 241/90

4. I regolamenti che riguardino competenze delle Province e di Città Metropolitana possono essere proposti dal Consorzio e approvati dalla stessa, secondo il proprio ordinamento

Art. 7 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati

1. Gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica di attuazione delle finalità del Parco possono essere assunti direttamente dal Consorzio o dal Comune, anche in regime di concessione. La deliberazione di approvazione del progetto, qualora necessario, contiene la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e tutte le altre indicazioni annesse e conseguenti. Gli altri interventi esecutivi degli enti pubblici o esercenti di pubblico servizio, all'interno del territorio del Parco, sono sottoposti al preventivo parere del Consorzio, il quale può fornire indicazioni in relazione alle esigenze di tutela del Parco. Qualora l'ente procedente convochi la conferenza dei servizi, il parere è reso in conformità alle relative norme vigenti.

2. Le disposizioni relative alle zone del Piano specificano gli interventi sottoposti a preventiva convenzione con il Comune e il Consorzio.

3. Per gli interventi di iniziativa consortile, la conferenza dei servizi è convocata dal Responsabile unico del procedimento del Consorzio.

Art. 8 - Pareri obbligatori

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio del Consorzio i seguenti provvedimenti:

- a) strumenti per la pianificazione comunale e loro varianti, che abbiano per oggetto le aree del Parco o aree esterne al Parco, ma che per vicinanza o posizione altimetrica possono incidere negativamente sull'ambiente e sul paesaggio del Parco
- b) piani urbanistici attuativi riguardanti ambiti inclusi nel Parco;
- c) permesso edilizio per la costruzione o il recupero di edifici e manufatti all'interno del perimetro del Parco;
- d) opere di modificazione o difesa del suolo, recinzioni ed ogni altro intervento in Aree agricole di valore e tutela naturalistica, in Aree agricole multifunzionali in aree per Parchi urbani e territoriali e in zona dei boschi, salvo le normali rotazioni colturali e il taglio colturale dei boschi;
- d) atti o provvedimenti, in cui le leggi, le norme di Piano, i regolamenti, prevedano il parere del Consorzio;
- e) atti di approvazione di progetti di opere pubbliche all'interno del Parco, compresi servizi e sottoservizi.

2. Il parere è richiesto dal responsabile del procedimento presso il Comune o presso lo Sportello Unico, ed è rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero nell'ambito di conferenza dei servizi. Il parere può essere condizionato al recepimento di prescrizioni in ordine al migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento.
3. Per le opere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo II del Decreto l.vo 42/04, il parere è emesso nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia ed acquisito Commissione per il Paesaggio.
4. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il Consorzio rilascia informative consultive su richieste di tipo preventivo.
5. Gli atti definitivi assunti previo parere del Consorzio sono trasmessi in copia allo stesso entro 15 giorni dalla data di emissione. Gli atti assunti in difformità rispetto al parere obbligatorio espresso dal Consorzio devono essere motivati nel merito.

TITOLO II - Norme di salvaguardia generale

Art. 9 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano in tutto il territorio del Parco a prescindere dalla destinazione di zona.

Art. 10 -Norme di tutela e prescrizioni

1. Sul territorio del Parco si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) i movimenti di terra che alterino lo stato dei luoghi sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere del Consorzio; dalla norma sono esclusi i lavori sotto la sede delle strade, nell'ambito delle pertinenze degli insediamenti, ovvero connessi con la realizzazione di opere già provviste di permesso di costruire o autorizzazione; sono altresì esclusi dall'autorizzazione i movimenti di terra nelle aree agricole fino a 50 metri cubi e le ordinarie attività di sovescio, di normale lavorazione agricola e drenaggio che non comportino sradicamento di bosco o siepe boscata;
- b) salvo quanto previsto al successivo art. 15 è vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo delle sponde del torrente e delle zone umide, fatte salve le opere di interesse pubblico oggetto di autorizzazione del Comune, previo parere del Consorzio e dei competenti servizi regionali e provinciali e di Città Metropolitana;
- c) fermo quanto disposto alla lettera b), nelle opere di sistemazione idraulica dell'alveo, nelle opere di consolidamento delle scarpate di qualsiasi genere, e in tutti gli altri interventi consentiti lungo il torrente, deve essere data priorità alle tecniche di ingegneria naturalistica; solo in caso di dimostrata inefficacia, è ammesso l'utilizzo di manufatti cementizi.
- d) la raccolta dei fiori, e della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 10, quella dei funghi dagli artt. 96 ss. della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31. Mediante regolamento esecutivo possono essere stabilite norme più restrittive per la tutela di determinate specie, non comprese negli elenchi approvati ai sensi della succitata legge, ovvero di determinati siti particolarmente vulnerabili;
- e) nell'esercizio dell'agricoltura devono essere privilegiate le tecniche mirate al conseguimento degli obiettivi tendenti ad applicare nel tempo la metodologia di lotta biologica ed integrata, nel rispetto delle norme di legge e delle direttive comunitarie;

- f) il Piano d'Indirizzo Forestale (PIF) individua le specie ammesse e quelle infestanti da estirpare;
- g) è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in ogni parte del Parco, comprese strade e pertinenze di insediamenti edilizi; altresì è vietata la formazione di depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, salvo l'accantonamento organizzato dei rifiuti urbani lungo le strade per la raccolta da parte del competente servizio di raccolta; responsabili delle violazioni sono in solido i soggetti identificabili anche mediante dati riscontrabili sul rifiuto stesso;
- h) è vietata la formazione di discariche ed impianti trattamento o di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o termovalorizzazione; è vietata la formazione di depositi di stracci, rottami, auto in demolizione e di qualsiasi altro tipo di rifiuto; il progetto di ripristino ambientale è sottoposto al parere obbligatorio del Consorzio;
- i) è vietato il campeggio, salvo l'attendamento occasionale di gruppi scoutistici ed escursionistici ad esclusivo fine educativo e ricreativo, previo consenso del proprietario o conduttore del fondo; è vietata ogni forma di baraccamento o insediamento temporaneo anche con mezzi mobili;
- j) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari, e di impianti pubblicitari su carrelli o su automezzi anche a margine di strada; le insegne per le attività interne al Parco sono soggette a specifica autorizzazione comunale; il Consorzio cura la segnaletica direzionale e informativa del Parco;
- k) è vietato l'impianto di nuovi distributori di carburante;
- l) è vietata la soppressione, l'interruzione e la deviazione di sentieri e strade campestri o forestali, in assenza di autorizzazione comunale su parere obbligatorio del Consorzio.

Art. 11 -Circolazione e divieti

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade sovracomunali e comunali, nelle aree di parcheggio e di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione, nei limiti del Piano urbano del Traffico (PUT) ove vigente. Nelle strade vicinali o consorziali e interpoderali è vietata la circolazione dei veicoli a motore. Dal divieto è esclusa la circolazione dei veicoli a motore agricoli e privati in uso ai proprietari e ai conduttori dei terreni serviti dalle suddette strade, nonché di quelli necessari per l'esecuzione di opere o attività temporanee autorizzate; i suddetti veicoli sono identificabili mediante un tagliando di riconoscimento rilasciato dal Consorzio o dai Comuni, previa semplice dichiarazione successivamente verificabile, sottoscritta nei modi di legge.

2. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori strada, salvo:

per mezzi di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, degli Enti locali, del Consorzio, di altri enti pubblici e enti di erogazione di pubblici servizi;
per mezzi agricoli;
Per l'esecuzione di lavori debitamente autorizzati;

3. All'interno del Parco la circolazione pedonale è libera, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate; la circolazione in bicicletta e a cavallo è limitata a itinerari a ciò predisposti ed alle strade comunali, consorziali o vicinali ed interpoderali.

Art. 12 -Tutela e gestione della fauna

1. In tutto il territorio del Parco è vietato danneggiare, disturbare, catturare o uccidere fauna vertebrata selvatica, raccogliere o distruggere i nidi, le covate o ovodepositure, appropriarsi di animali selvatici, fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e alieutica, ove consentito dalle vigenti norme di settore. Sono fatte salve le catture a scopo scientifico o gestionale autorizzate dalla Regione, dalle Province e da Città Metropolitana. La Regione, le Province, Città Metropolitana o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono disporre o autorizzare abbattimenti e prelievi di animali esotici o randagi, qualora essi comportino squilibrio degli ecosistemi, ovvero per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.

2. In relazione alla fauna invertebrata, vigono i divieti di cui alla L.R. 10/2008.

3. Mediante specifico regolamento, il Consorzio può adottare, d'intesa con la Regione, le Province e Città Metropolitana, misure particolari a tutela di specie o habitat particolarmente vulnerabili.

4. In relazione alla protezione della fauna selvatica si fa riferimento alla L.R. 26/93.

Art. 13 -Tutela del paesaggio e dell'ambiente

1. Ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto del paesaggio e dell'ambiente del Parco e dei caratteri specifici dell'area in cui s'inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti.

2. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuate gli ambiti di interesse paesaggistico e gli ambiti di pregio naturalistico, anche esterni al Parco. Le opere da eseguire in tali aree, ferme restando le norme di zona dello strumento di pianificazione comunale, in caso di aree esterne al perimetro del Parco, non devono produrre alterazione all'effetto spaziale e devono essere armoniche, qualora eventualmente ammissibili, per quanto attiene il rapporto planivolumetrico, materiali e colori rispetto al contesto in cui s'inseriscono. A tal fine il progetto deve essere integrato con fotografie panoramiche e schemi grafici prospettici dalla stessa angolatura, che illustrino le modifiche al paesaggio che sarebbero introdotte. Sul

corretto inserimento si pronuncia la Commissione per il Paesaggio, in base all'ordinamento vigente.

3. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuati i filari paesaggistici protetti. Il taglio e lo sradicamento sono soggetti ad autorizzazione comunale che può essere concessa solo nel caso delle piante morte o deperenti, o che possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti. Nel caso è fatto obbligo di reimpianto della stessa specie o in subordine con altra specie autoctona. Il Comune, prima del rilascio, deve acquisire il parere del Consorzio.

4. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuate le aree da mitigare, anche esterne al Parco, ma visibili dallo stesso, che richiedono mitigazioni paesaggistiche. Gli interventi sui suddetti beni, diversi dall'ordinaria manutenzione, sono subordinati al procedimento di cui al precedente comma 2. Sono considerate opere di mitigazione il miglioramento formale e nei rivestimenti, le scelte cromatiche nei colori delle terre e con materiali naturali, la formazione di opportune cortine alberate, il trattamento verde delle recinzioni, nonché ogni tipo di riduzione dell'inquinamento (visivo, acustico, elettromagnetico, luminoso relativo a immissioni nell'ambiente), in ottemperanza alle normative specifiche vigenti. Il Comune può richiedere idonee garanzie prima del rilascio dei titoli abilitativi. Specifici indirizzi progettuali sono indicati nelle schede allegate alle presenti NTA.

5. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuate gli ambiti di rete ecologica, desunti dallo studio di fattibilità Luranet, entro i quali il Parco promuove, progetti e azioni volte al mantenimento e alla riattivazione dei corridoi ecologici e attiva interventi di deframmentazione dello spazio aperto attraverso opere specifiche. Qualora i PGT, in coerenza con i PTCP, prevedano norme più restrittive o integrative rispetto alla salvaguardia della rete ecologica si applicano quest'ultime.

6. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuate gli elementi del paesaggio e gli elementi di interesse storico e architettonico che costituiscono un elemento connotante del Parco e un elemento di ricchezza per l'identità dei luoghi. Per tali elementi il Parco collabora con le amministrazioni ed i privati al recupero e alla valorizzazione dei beni. Specifici indirizzi progettuali sono indicati nelle schede allegate alle presenti NTA.

7. In assenza di specifiche normative del regolamento edilizio comunale o del PGT, si applicano, agli interventi edilizi, le seguenti tipologie:

- a. Le facciate sono di norma in cotto faccia a vista e intonaco nei colori delle terre.
- b. la ritinteggiatura delle facciate deve essere effettuata utilizzando i colori delle terre.
- c. Il tetto deve essere a falda fra i 15 e 35 gradi, con copertura in coppi, tegole di cotto, lastre in rame o colore bruno scuro;
- d. Gli infissi sono in legno naturale o in colore bruno scuro o verde bottiglia;

- e. I rivestimenti in pietra possono interessare esclusivamente gli zoccoli per un'altezza massima di cm.80, i gradini delle scale e i poggiali;
- f. Sono ammesse le opere in legno naturale, trattato e in legno lamellare;
- g. Le strutture in calcestruzzo a vista e le vetrate continue non devono superare il 30% delle facciate, fatta esclusione per le serre;
- h. Le recinzioni degli insediamenti rurali non devono superare il lotto individuato nel Piano e comunque 5 volte la superficie coperta; devono essere a permeabilità ottica o in siepe di essenze locali. Qualora i PGT, in coerenza con i PTCP, prevedano norme più restrittive o integrative rispetto alla salvaguardia della rete ecologica si applicano quest'ultime.

Art. 14 -Situazioni di incompatibilità ambientale

1. Nel Parco non è ammesso il nuovo insediamento di attività insalubri di prima classe, ad esclusione degli allevamenti di bestiame anche stabulati, nei limiti del presente Piano; per quelle esistenti alla data di adozione del presente Piano, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di messa in sicurezza e quelli atti a sostituire le attività di prima classe con altre attività. La norma non si applica ai depuratori delle acque e alle attrezzature tecnologiche di pubblici servizi.

2. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuate le aree degradate da riqualificare, per le quali sono ammessi solo gli interventi di risanamento ambientale e di demolizione degli abusi edilizi. Per i manufatti legittimamente realizzati, si applica il precedente art.13 comma 5. Specifici indirizzi progettuali e di tutela sono indicate nelle schede allegate alle presenti NTA.

Art. 15 -Vincoli idrogeologici

1. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13 sono individuati i vincoli di carattere paesaggistico ambientali legati al sistema delle acque: Direttiva alluvioni 2007/60CE - Revisione 2015 Aree allagabili (scenario frequente), Aree allagabili (scenario poco frequente), Aree allagabili (scenario raro); Corridoio fluviale del torrente Lura del Contratto di fiume, Piano Strategico di sottobacino del Lura; Area di tutela dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, fascia di 150 metri D. Lgs 42/2004; Vincoli di polizia idraulica, Fascia di rispetto idraulico di 10 m, le aree umide e di laminazione, e scarichi da riqualificare (desunti dal Contratto di Fiume, Piano Strategico di Sottobacino del Lura), nonché le opere individuate dai Documenti semplificati del rischio idraulico comunali.

2. In tali ambiti il Consorzio e gli enti preposti attuano interventi di recupero ambientale della valle del Lura per consentire una corretta laminazione delle acque in equilibrio con la conservazione degli ambienti naturali, secondo tecniche di ingegneria

naturalistica. L'attività forestale e quell'agricola deve essere convertita nel tempo per sostenere gli eventi alluvionali. Il Consorzio coadiuva gli altri enti competenti, anche mediante la proposta di progetti d'intervento e di sostegno al settore agro forestale. Di norma sono vietate opere di tombinatura e copertura dei corsi d'acqua superficiali; i progetti di riqualificazione urbana delle aree dove il torrente è attualmente coperto devono valutare la fattibilità di una riapertura e rinaturalizzazione del corso d'acqua.

3. Nelle aree predette e più in generale nel territorio del Parco le opere previste devono fare riferimento alle vigenti norme sull'Invarianza idraulica e seguire i criteri progettuali del manuale "A regola d'acqua Guida per la gestione delle acque nella pianificazione e regolamentazione comunale" elaborato nell'ambito del Piano di sottobacino.

4. Nelle aree predette sono ammessi, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Sottobacino del Lura e dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) :

- Conversione dei boschi cedui a boschi alluvionali di latifoglie, nel rispetto degli indirizzi selviculturali dei Piani di Indirizzo Forestale approvati
- Miglioramento forestale dei versanti per la protezione dal dissesto nel rispetto degli indirizzi selviculturali dei Piani di Indirizzo Forestale approvati
- Creazione di aree di stagno e laminazione nel rispetto dell'ambiente naturale e con tecniche di ingegneria naturalistica
- Colture agrarie compatibili con i fenomeni alluvionali, in assenza di manufatti edilizi
- Percorsi di servizio e ciclopedonali
- Aree di sosta e svago
- Impianti di pubblico interesse in sottosuolo

TITOLO III - Azzonamento

Art. 16 -Azzonamento

1. Il territorio del Parco, rappresentato graficamente in scala 1/5.000 nelle tavole 2-13 di Piano Particolareggiato Attuativo, è suddiviso nelle seguenti zone:

- Boschi
- Aree agricole di tutela naturalistica
- Aree agricole multifunzionali
- Insediamenti rurali
- Parchi urbani e territoriali
- Servizi
- Aree edificate

2. La disciplina di ogni singola zona è integrata dalle norme di salvaguardia generale previste dal precedente Titolo II.

Art. 17 -Boschi

1. La zona dei boschi è destinata alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e forestale, anche di origine artificiale. Le norme del presente articolo si applicano agli ambiti boscati così come perimetrati nei Piani di indirizzo Forestale approvati e vigenti.

2. Nella zona si applicano le disposizioni della L.R. 31/2008, del r.r. 5/2007 e dei rispettivi Piani di indirizzo Forestale. I complessi boscati e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e boschi d'alto fusto. Alla zona si applica il vincolo di cui al titolo III del Decreto L.vo 42/04, in materia di tutela del paesaggio.

3. Il taglio delle piante nei boschi è soggetto a presentazione di denuncia di inizio attività, nei modi di legge (art. 50, L.R. n. 31/2008; Regolamento Regionale 5/2007 "Norme Forestali Regionali"). Le Province o Città Metropolitana trasmettono al Consorzio copia o elenco delle denunce presentate, ai fini di coadiuvare nella vigilanza.

4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio incendio, decretato dall'organo competente, è vietato accendere fuochi nei boschi e a distanza di 100 metri dagli stessi. Al di fuori del periodo di grave rischio di incendio l'accensione di fuochi non può avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00

5. E' ammessa la fruizione da parte dei cittadini, a scopo culturale ed educativo, secondo gli usi e le consuetudini.

6. Norme particolari di tutela della zona, applicabili solo in assenza di prescrizioni relative agli stessi temi nel Piano di indirizzo forestale vigente:

- a. è vietato recintare i terreni, fatta eccezione per le delimitazioni provvisorie con staccionate in legno, a protezione delle macchie di nuova vegetazione, anche spontanea, o delle zone oggetto di intervento di riforestazione, ovvero delle aree che, a giudizio del Consorzio, debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia, per scopi di studio o ricerca scientifica, per gli interventi previsti dalla L.R.26/93 in materia di ripopolamento faunistico, o per ragioni di pubblica incolumità, previa autorizzazione comunale;
- b. è ammesso delimitare il margine del bosco lungo le strade carrozzabili asfaltate con un parapetto in legno di altezza non superiore a un metro, da posare in conformità con il vigente Codice della Strada;
- c. è vietato il cambio di destinazione d'uso;
- d. l'attività selvicolturale è disciplinata dall'art. 50 della LR 31/2008, dal R.R. 5/2007 e dai Piani di Indirizzo Forestale
- e. è vietato alterare o danneggiare l'ambiente forestale ed i terreni cespugliati, o a rinnovazione spontanea;
- f. è ammesso lo sradicamento delle piante, anche giovani, di specie esotiche invasive pericolose per la biodiversità, quali Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), Ailanto (*Ailanthus altissima*), Acero negundo (*Acer negundo*), Quercia rossa (*Quercus rubra*) e altre specie indicate all'allegato B del R.R. 5/2007 secondo le modalità stabilite dal comma 5 art. 50 LR 31/2008, dall'art. 30 R.R. 5/2007 e dai Piani di Indirizzo Forestale;
- g. la zona è dichiarata inedificabile, fatta salva la possibilità di realizzare i manufatti tecnologici connessi con l'esercizio dell'impianto di risanamento del bacino del Lura e di altre reti tecnologiche nei limiti del presente Piano;
- h. è ammessa la realizzazione da parte del Consorzio o dei Comuni di percorsi ciclopedonali, servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi o percorsi interni al Parco avuto riguardo a non danneggiare l'ambiente naturale e le formazioni boschive, fatti salvi i diritti di terzi;
- i. è vietato costruire nuove strade, fatte salve quelle interpoderali, previa autorizzazione del Comune su conforme parere del Consorzio, e quelle previste nelle tavole 2-13 così come previsto dai successivi artt. 26 e 27;
- l. è vietato asportare minerali o terriccio vegetale;
- m. è vietato produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora oltre i limiti prefissati dai piani di zonizzazione acustica comunali;
- n. le manifestazioni sportive e folkloristiche sono soggette a nulla osta consortile; il Consorzio ne verifica la compatibilità ambientale, la compatibilità con altre iniziative eventualmente già programmate e l'avvenuto consenso del proprietario del fondo interessato.

7. La zona è disciplinata dal Piano d'indirizzo forestale ai sensi dell'art 47 della LR 31/2008; in assenza, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. sono considerate piante autoctone le seguenti specie arboree: *Quercus robur* (farnia), *Quercus petraea* (rovere) e ibridazioni fra le due specie, *Carpinus betulus* (carpino)

bianco), *Fraxinus excelsior* (frassino), *Fraxinus ornus* (Orniello) *Castanea sativa* (castagno), *Pinus sylvestris* (pino silvestre), *Acer pseudoplatanus* (Acero di monte), *Acer campestre* (Acero campestre), *Acer platanoides* (Acero riccio), *Betula pendula* (Betulla verrucosa), *Prunus avium* (ciliegio nostrano), *Prunus padus* (Pado), *Populus ssp.* (Pioppo bianco, nero e tremulo), *Salix ssp.* (Salice bianco, Salice da vimini, salice dafnoide, salice fragile, salice grigio, salice odoroso, salice ripariolo, salice rosso, salice stipolato, salicone), *Ulmus minor* (Olmo), *Alnus glutinosa* (Ontano nero) *Malus sylvestris* (melo selvatico), *Crataegus monogyna* (Biancospino), *Ilex aquifolium* (agrifoglio), *Corylus avellana* (nocciolo), *Cornus sanguinea* (sanguinella), *Prunus spinosa* (prugnolo), *Euonymus europaeus* (Fusaggine), *Cornus mas* (corniolo), *Frangola alnus* (Frangola), *Viburnum opulus* (Pallon di maggio), *Sorbus aucuparia* (Sorbo degli uccellatori), *Taxus baccata* (Tasso), *Tilia platyphyllos* (Tiglio nostrano), *Tilia cordata* (Tiglio selvatico), *Cytisus scoparius* (Ginestra dei carbonai).

- b. Nei boschi di piante autoctone, come sopra indicate, gli interventi devono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali (climax). In particolare, deve essere favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.
- c. Lungo i pendii della valle del Lura gli interventi devono assicurare la tenuta delle scarpate di valle e delle sponde dell'alveo del torrente.
- d. Fuori dai casi di cui alla precedente lett. c., è sempre ammesso il governo dei boschi di *Robinia pseudoacacia* a ceduo matricinato.
- e. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono indicate le aree di particolare pregio naturalistico, per formazioni forestali ad alto fusto o peculiari condizioni della flora e del suolo; il Consorzio attua progetti di miglioramento ambientale, d'intesa con le proprietà;
- f. Nelle aree di competenza fluviale deve operarsi nel tempo la conversione dei cedui a fustaia di latifolia autoctona, con priorità alle specie idonee per le aree golenali, ripariali e alluvionali, in conformità con i piani di intervento idraulico e forestale ove esistenti.

8. Negli edifici esistenti, qualora legittimamente edificati, è ammessa l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'adeguamento igienico, statico e tecnologico in assenza di incrementi planivolumetrici o di superficie coperta.

Art. 18 -Aree agricole di tutela naturalistica

1. Le aree agricole di tutela naturalistiche sono individuate a partire dall'appartenenza al contesto vallivo e dalla valenza paesaggistica dei luoghi, mediante una valutazione integrata della qualità paesaggistica e del valore naturalistico delle aree. Si tratta altresì di aree a margine dell'urbanizzato o di infrastrutture di progetto, da preservare dall'edificazione. L'attività agricola condotta in linea con i protocolli internazionali a tutela dello sviluppo sostenibile è soggetto manutentore del territorio e come tale tutelato dalle presenti norme. Il Consorzio agisce nei limiti dei poteri assegnati ai Comuni e da questi delegati o sub delegati allo stesso in base al presente Piano, o dalla Regione e dalle Province e da Città Metropolitana di Milano, in base a specifici atti. Le aree comprese in questa zona sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, unitamente al perseguimento degli interessi pubblici di ricostituzione ambientale e di fruizione del Parco e all'agriturismo. Gli interventi devono prioritariamente interessare il recupero del

patrimonio edilizio rurale esistente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle testimonianze e delle tipologie tradizionali.

2. Attività consentite:

- a. esercizio dell'attività di coltivazione dei fondi;
- b. rimboschimento
- c. colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento;
- d. impianti di irrigazione
- e. pascolo per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, esclusivamente recintato elementi temporanei (pali e fili elettrificati o parapetti in legno);
- f. interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- g. realizzazione di percorsi ciclopedonali;
- h. realizzazione di servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi, limitatamente agli interventi di interesse pubblico e che non costituiscono consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014;

3. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rotazione agraria, di taglio colturale delle siepi boscate sono liberamente ammesse, secondo i procedimenti previsti dalle vigenti norme di settore.

4. La costruzione di nuovi edifici residenziali, edifici accessori, edifici agricoli, non è ammessa.

5. Nella zona si applicano i seguenti divieti:

- a) realizzare opere salvo le opere pubbliche nei modi previsti dalle vigenti leggi;
- b) asportare minerali o terriccio vegetale, salve le operazioni di sovescio e normale lavorazione agricola;
- c) mantenere al pascolo brado o semibrado bestiame per carichi superiori a quelli di legge;
- d) alterare o danneggiare i terreni a rinnovazione spontanea come definiti dalle vigenti leggi;
- e) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora;
- f) allevare suini; sono esclusi dal divieto gli allevamenti per il solo uso familiare ed agrituristico;
- g) costituire nuovi fondi chiusi, delimitazioni in legno a tutela di colture in serra, attività vivaistiche, recinti per il bestiame (permanenti);

6. Negli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione delle varianti dei PGT che recepiscono la variante del PPA del Parco, è sempre ammessa l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'adeguamento igienico, statico e tecnologico. Non sono ammessi i cambi d'uso per destinazione residenziale, artigianale, industriale e commerciale. La commercializzazione dei prodotti aziendali non costituisce cambio d'uso. Il cambio d'uso per destinazione residenziale di servizio al fondo è disciplinato ai sensi del successivo art. 20.

Art. 19 -Aree agricole multifunzionali

1. Le aree agricole multifunzionali sono individuate a partire dall'appartenenza al contesto delle piane agricole, mediante una valutazione integrata della presenza di aziende agricole insediate, di strutture agricole, di forme di produzione agricola che prevedano la realizzazione di strutture provvisorie o stabili, di altre modalità d'uso compatibili con le zone agricole in essere.

L'attività agricola condotta in linea con i protocolli internazionali a tutela dello sviluppo sostenibile è soggetto manutentore del territorio e come tale tutelato dalle presenti norme. Il Consorzio agisce nei limiti dei poteri assegnati ai Comuni e da questi delegati o sub delegati allo stesso in base al presente Piano, o dalla Regione e dalle Province, in base a specifici atti. Le aree comprese in questa zona sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, unitamente al perseguimento degli interessi pubblici di ricostituzione ambientale e di fruizione del Parco e all'agriturismo. Gli interventi devono prioritariamente interessare il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle testimonianze e delle tipologie tradizionali.

2. Attività consentite: esercizio dell'attività di coltivazione dei fondi;

- a. rimboschimento
- b. colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento;
- c. impianti di irrigazione
- d. colture in serra temporanee e stagionale, in tubolare zincato e telo di polietilene o simile, così come definite e regolamentate dalla D.g.r. 25 settembre 2017 - n. X/7117
- e. colture in serra permanente nei limiti definiti dal comma 7 punto e del presente articolo
- f. pascolo per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, eventualmente recintato con parapetti in legno, eventualmente integrati con reti metalliche, che permettano la permeabilità della rete ecologica, mantenendo liberi i primi 10 cm dal basso;
- g. interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- h. realizzazione di percorsi ciclopedonali;
- i. realizzazione di servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi, limitatamente agli interventi di interesse pubblico e che non costituiscono consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014;
- j. edilizia rurale nei limiti di cui ai successivi commi;
- k. delimitazioni di frutteti e colture di piccoli frutti, mediante palificata in legno e filo a maglia non inferiore a cm 10, altezza massima cm.150 dal piano di campagna;

3. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rotazione agraria, di taglio colturale delle siepi boscate sono liberamente ammesse, secondo i procedimenti previsti dalle vigenti norme di settore. Tutti gli altri interventi sono regolati dalla convenzione di cui ai successivi commi 5, 6, 7.

4. La costruzione di nuovi edifici è soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato con Parere obbligatorio del Consorzio.

5. L'edificazione è ammessa qualora le esigenze abitative o legate alla produzione agricola non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'edificazione rurale deve essere allocata come segue:

- prioritariamente all'esterno del parco, secondo le norme vigenti nel luogo di edificazione, potendo vincolare, ai fini dell'indice territoriale, terreni interni al parco.
- in secondo luogo, nella zona per gli insediamenti rurali, secondo le norme di cui all'art.20
- in terzo luogo, qualora l'azienda non disponga delle aree suddette, anche nella presente zona, con esclusione dell'area di vulnerabilità idrogeologica, di cui al precedente art.15, e secondo le norme di cui ai successivi commi.

6. Lo sviluppo delle aziende agricole, l'accesso del pubblico, le forme di incentivazione locale alle aziende sono regolati da convenzioni redatte ai sensi del Capo III del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 avente per oggetto *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della Legge 5 marzo 2001 n.57"*, e sottoscritte dal proprietario del fondo, dal Comune e dal Consorzio, nonché, se diverso dal proprietario, anche dal conduttore avente i requisiti di cui all'art. 60 della L.R.12/05 di governo del territorio e al Capo I del medesimo decreto legislativo. Le convenzioni sono estese a tutta la proprietà inclusa nel parco e regolano il programma di interventi strutturali, lo sviluppo rurale, l'accessibilità, la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Le forme di incentivazione non possono avere durata superiore al programma di sviluppo aziendale di cui al comma 7 e devono rientrare nei limiti di cui all'art.15 del citato decreto. Le convenzioni possono prevedere l'erogazione di corrispettivi economici nei limiti ammissibili al sostegno interno e di disponibilità finanziaria, per l'attuazione dei benefici ambientali e fruitivi.

7. La convenzione prevede i seguenti contenuti e osserva i seguenti limiti, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato all'agricoltura:

- a) programma di sviluppo aziendale di massima per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, sottoscritto da un professionista abilitato;
- b) planivolumetrico aziendale nel limite degli indici a seguito indicati;
- c) utilizzo e computo di terreni non vincolati per edificazioni agricole già realizzate altrove;
- d) superficie coperta territoriale massima pari al 50% di quanto previsto dalla LR12/2005 art. 59 comma 3 del fondo in proprietà;
- e) superficie coperta territoriale per serre permanenti, massimo pari al 50% di quanto previsto dalla LR12/2005 art. 59 comma 3 del fondo agricolo di proprietà;
- f) volume massimo destinabile alla residenza dell'agricoltore per indice territoriale pari al 50% di quanto previsto dalla LR12/2005 art. 59 comma 3; la residenza è realizzabile nel Parco solo per aziende che vincolino terreni agricoli superiori a 3 ettari;
- g) le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale: la qualità formale degli edifici dovrà essere garantita con utilizzo a vista dei materiali naturali, fra cui legno e laterizio, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 15-35 gradi con uso di tegole o coppi, fatte salvi serre, silos e altre costruzioni di carattere speciale, fermo restando che gli spazi potranno essere

modulati per far fronte alle sopravvenute esigenze tecnologiche e di filiera e la struttura potrà essere anche prefabbricata;

- h) allocazione dei manufatti in posizione marginale rispetto al Parco e al contesto paesaggistico;
- i) recinzione della stretta pertinenza edilizia aziendale e comunque non oltre 4 volte la superficie coperta; è vietata la realizzazione di recinzioni piene in calcestruzzo o in altro materiale che costituisca barriera visiva; è ammesso l'uso di zoccoli in calcestruzzo o pietra a spacco fino a cm. 50 dal piano di campagna. Materiale d'uso: metallo antiossidante eventualmente tinteggiato nei colori delle terre, legno trattato intumescente, plastica riciclata colore bruno, eventuali pilastri in mattoni a vista; eventuale accompagnamento con siepi in specie autoctone;
- j) individuazione dei sentieri e dei percorsi nella proprietà, lungo i quali è consentito il libero transito pedonale o equestre;
- k) individuazione delle strade campestri e forestali di proprietà, nelle quali è ammesso l'accesso in bicicletta, e di cui il Consorzio si assume gli oneri di manutenzione;
- l) individuazione di eventuali programmi di attività manutentiva del Parco affidati dal Consorzio al coltivatore e indicazione delle risorse per farvi fronte;
- m) trascrizione del vincolo di inedificabilità, ai sensi dell'art 59 comma 6 della Legge Regionale 12/2005, sui fondi utilizzati per il computo planivolumetrico occorrente;
- n) atto unilaterale di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, da trascriversi nel pubblico registro della proprietà immobiliare a cura e spese del concessionario;
- o) eventuale possibilità di utilizzare il nome e lo stemma del parco nelle azioni promozionali del prodotto aziendale;
- p) eventuale regolazione e incentivazione delle attività agrituristiche previste, con possibilità di inserimento promozionale nella comunicazione del Consorzio;
- q) quant'altro previsto dagli articoli 14 e 15 del citato D.L.vo 228/2001;
- r) le idonee garanzie a tutela degli impegni assunti;
- s) nel caso di aziende agricole o rami d'azienda agricola da insediare, la convenzione deve prevedere che, nel caso in cui l'azienda o il ramo d'azienda non sia insediata entro il termine pattuito o non siano subentrati altri soggetti abilitati, l'imprenditore agricolo o suoi aventi causa siano tenuti alla demolizione delle opere eseguite. A garanzia dell'obbligo deve essere costituita garanzia- nelle forme previste dalla normativa in materia di cauzioni per i contratti pubblici - di importo ragguagliato ai costi di demolizione, smaltimento del materiale demolito e ripristino dell'area.

8. Il presente Piano costituisce atto di indirizzo dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Comunale, rispettivamente al Consiglio d'Amministrazione e alla Giunta Comunale, per l'approvazione delle convenzioni esecutive.

9. Nella zona si applicano i seguenti divieti:

- a) realizzare opere non previste dalla succitata convenzione, salvo le opere pubbliche nei modi previsti dalle vigenti leggi;
- c) asportare minerali o terriccio vegetale, salve le operazioni di sovescio e normale lavorazione agricola;
- d) mantenere al pascolo brado o semibrado bestiame per carichi superiori a quelli di legge;
- e) alterare o danneggiare i terreni a rinnovazione spontanea come definiti dalle vigenti leggi;

- f) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora;
- g) allevare suini; sono esclusi dal divieto gli allevamenti per il solo uso familiare ed agriturismo;
- h) costituire nuovi fondi chiusi, salva la recinzione delle pertinenze edilizie ai sensi del precedente comma 7, nonché delimitazioni in legno, eventualmente accompagnate da siepi "eventualmente integrati con reti metalliche, che permettano la permeabilità della rete ecologica, mantenendo liberi i primi 10 cm dal basso", a tutela di colture in serra, attività vivaistiche, recinti per il bestiame, colture ortofrutticole particolarmente vulnerabili;

10. Nella zona si applicano le seguenti norme morfologiche:

- per gli edifici agricoli: altezza massima sotto trave di imposta della copertura a 7,00 Mt., fatta eccezione per silos, serbatoi e impianti tecnologici; altezza massima per le serre Mt. 4;
- per edifici residenziali: altezza massima Mt. 7,5 all'intradosso dell'ultima soletta;

11. Negli edifici esistenti, qualora legittimamente edificati, è sempre ammessa l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'adeguamento igienico, statico e tecnologico. Non sono ammessi i cambi d'uso per destinazione residenziale, artigianale, industriale e commerciale. La commercializzazione dei prodotti aziendali non costituisce cambio d'uso. Il cambio d'uso per destinazione residenziale di servizio al fondo è disciplinato ai sensi dei precedenti commi 4, 5 e 6, 7.

Art. 20 -Insedimenti rurali

1. La zona è destinata alla concentrazione delle strutture ed attrezzature per l'agricoltura e dei relativi edifici di servizio non allocabili all'esterno del Parco. L'edificazione è ammessa solo da parte dei soggetti aventi i requisiti specificati all'art. 60 della L.R.12/05 di governo del territorio, qualora le esigenze abitative ed agricole non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, nonché al Capo primo del D.L.vo 228/2001, ed è subordinata agli accertamenti ivi previsti; alla presentazione al Sindaco di un atto unilaterale di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, da trasciversi nel pubblico registro della proprietà immobiliare a cura e spese del soggetto attuatore. Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dall'adeguamento igienico, statico e tecnologico, sono sottoposti alla preventiva convenzione di cui all'articolo precedente. Nel caso di aziende agricole o rami d'azienda agricola da insediare, la convenzione deve prevedere che, nel caso in cui l'azienda o il ramo d'azienda non sia insediata entro il termine pattuito, o non siano subentrati altri soggetti abilitati, l'imprenditore agricolo o suoi aventi causa siano tenuti alla demolizione delle opere eseguite. A garanzia dell'obbligo deve essere costituita garanzia nelle forme previste dalla normativa in materia di cauzioni per i contratti pubblici di importo ragguagliato ai costi di demolizione, smaltimento del materiale demolito e ripristino dell'area.

2. La costruzione di nuovi edifici è soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato con parere obbligatorio del Consorzio.

3. Nella zona si applicano le seguenti norme morfologiche:

- per gli edifici agricoli: altezza massima sotto trave di imposta della copertura a 7,00 Mt, fatta eccezione per silos, serbatoi e impianti tecnologici; altezza massima per le serre Mt. 4;
- per gli edifici residenziali altezza massima Mt. 7,5 all'intradosso dell'ultima soletta;
- la qualità formale degli edifici dovrà essere garantita con utilizzo dei materiali naturali, quali legno e laterizio a vista, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 15-35 gradi con uso di tegole o coppi;

4. L'edificazione è soggetta ai limiti definiti dell'art. 59 dalla legge regionale 12/2005.

5. Le stalle per l'allevamento zootecnico debbono essere dimensionate nei limiti di legge, in rapporto ai carichi di bestiame ammessi sul fondo in proprietà o utilizzo.

6. La zona è dichiarata di interesse agrituristico, ai sensi della legge 96/2006 e successive modifiche e integrazioni.

7. Oltre ai divieti stabiliti dal precedente Titolo II, nella zona suddetta è inoltre vietato:

- introdurre attività commerciali che abbiano prevalenza sull'attività produttiva primaria;
- effettuare modificazioni della destinazione d'uso per destinazioni artigianali o industriali;
- attivare allevamenti di suini; sono esclusi dal divieto gli allevamenti per il solo uso familiare ed agrituristico.

Per le attività non ammesse, esistenti alla data di adozione delle Varianti di PGT che recepiscono la variante del PPA del Parco, è consentita l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture, degli edifici e delle attrezzature legittimamente realizzate.

8. Le recinzioni sono ammesse fino al limite della zona definita nelle tavole 2-13; è vietata la realizzazione di recinzioni piene in calcestruzzo o in altro materiale che costituisca barriera visiva; è ammesso l'uso di zoccoli in calcestruzzo o pietra a spacco fino a cm. 50 dal piano di campagna. Materiale d'uso: metallo antiossidante eventualmente tinteggiato nei colori delle terre, legno trattato intumescente, plastica riciclata colore bruno, eventuali pilastrini in mattoni a vista.

9. Per le cascine storiche e il patrimonio rurale storico è ammessa la redazione di uno specifico Piano di Recupero che indichi le modalità di valorizzazione del bene e le possibilità di edificazione di nuove strutture per far fronte all'ammodernamento dell'azienda agricola, nel rispetto delle norme del presente Piano; nel caso tali strutture siano classificate come beni storici oggetto di vincolo ai sensi della D. Lgs 42/2004 o siano compresi in nuclei di antica formazione o/o soggetti a specifici regolamenti edilizi morfologici sull'edilizia storica, sono prevalenti le prescrizioni delle soprintendenze e delle norme dei PGT e dei Regolamenti edilizi comunali.

10 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, il Consorzio propone ai Comuni interessati di adottare un atto d'indirizzo alla Regione Lombardia per il riconoscimento degli insediamenti agricoli più caratteristici del Parco, affinché vengano riconosciute quali tipologie rurali tutelate ai sensi della legge n.378 del 24 dicembre 2003 in materia.

Art. 21 -Parchi territoriali

1. La zona è destinata alla formazione di aree di parco pubblico territoriale, al recupero ambientale. La zona è riconosciuta di interesse pubblico. L'attuazione dei parchi territoriali può essere perseguita anche con la collaborazione dei soggetti proprietari attraverso forma di convenzionamento e o partecipazione diretta in attuazione del art. 9 comma 13 della L.R. 12/2005.

2. In essa il Comune e il Consorzio realizzano il parco urbano territoriale, in conformità al precedente art. 7, mediante interventi di ricostituzione del verde, sistemi di percorsi pedonali e ciclopedonali, aree attrezzate di supporto per lo sport, il gioco e la sosta, con particolare cura per il verde. Le aree boscate sono governate ai sensi del precedente articolo 17; in fase transitoria. Fino alla realizzazione degli obiettivi della zona, le aree agricole sono governate ai sensi dell'art. 18, senza possibilità di edificare.

3. E' ammessa la realizzazione di movimenti di terra atti alla modellazione del terreno, alla realizzazione, ad esempio, di vasche, terrapieni, modellazione di campi da gioco, recinzioni, strutture di servizio alla zona, quali chioschi informativi, servizi igienici, attrezzature sportive e ricreative di supporto compatibili con il Parco, strutture coperte anche di tipo stagionale quali tensostrutture o strutture reticolari, pergolati, o altre attrezzature di interesse pubblico, nel limite complessivo di Superficie coperta pari al 5% della superficie fondiaria e che non costituiscano consumo di suolo ai sensi della LR. 31/2014.

Nel caso tali strutture siano realizzate da soggetti privati sono soggette a Permesso di Costruire Convenzionato con Parere obbligatorio del Consorzio.

4. Negli edifici esistenti, qualora legittimamente edificati, è ammessa l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'adeguamento igienico, statico e tecnologico. Non sono ammessi, i cambi d'uso per destinazione residenziale, artigianale, industriale e commerciale.

5. E' sempre ammesso, alla luce di autonome valutazioni del Piani di governo del Territorio, che le aree ricadenti nella presente zona possano essere interessate dagli istituti della perequazione di cui all'art. 11 della L.R. 12/2005, come aree di decollo dei diritti volumetrici mentre le aree di atterraggio dovranno essere collocate all'esterno del perimetro del Parco.

Art. 22 -Servizi

1. La Zona per servizi è destinata ad accogliere attrezzature e servizi di interesse generale, compresi quelli costituenti standard urbanistico. In essa sono ammessi:

- a) parcheggi e aree di interscambio;
- b) attrezzature sportive e ricreative pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelle per la pratica di sport motoristici, fatti salvi gli impianti esistenti alla data di adozione del Piano;
- c) attrezzature culturali e per il tempo libero connesse alla fruizione del parco;

- d) impianti connessi alla depurazione delle acque ed all'acquedotto e altri impianti tecnologici;
- e) attrezzature di fruizione del parco;

1. Ricadono nella presente zona anche i cimiteri esistenti. La gestione dei cimiteri è disciplinata dai regolamenti e dalle norme comunali specifiche.
2. L'eventuale ampliamento cimiteriale non comporta variante al presente Piano.
4. Gli interventi a cura di enti o società o privati sono soggetti al permesso di costruire, previo parere del Consorzio, in relazione al corretto inserimento nel Parco e all'impatto ambientale. Gli interventi a cura del Comune sono soggetti alle vigenti procedure per le opere pubbliche, previo parere del Consorzio, come sopra specificato.
5. Si applicano i seguenti indici fondiari, con eccezione dei cimiteri:
 - Superficie coperta 30%
 - Indice fondiario 0,5 mc/mq
 - Superficie a verde permeabile non inferiore al 30% delle parti non coperte
 - Qualità formale degli edifici, con utilizzo dei materiali naturali, quali legno e laterizio a vista, superfici intonacate con colori nelle terre naturali.
6. Le recinzioni sono ammesse fino al limite della pertinenza edilizia definita nelle tavole 2-13; è vietata la realizzazione di recinzioni piene in calcestruzzo o in altro materiale che costituisca barriera visiva; è ammesso l'uso di zoccoli in calcestruzzo o pietra a spacco fino a cm. 50 dal piano di campagna. Materiale d'uso: metallo antiossidante eventualmente tinteggiato nei colori delle terre, legno trattato intumescente, plastica riciclata colore bruno, eventuali pilastrini in mattoni a vista.
7. Negli impianti privati esistenti sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia senza cambio d'uso o incremento volumetrico.
8. E' sempre ammesso, alla luce di autonome valutazioni del Piani di governo del Territorio, che le aree ricadenti nella presente zona possano essere interessate dagli istituti della perequazione di cui all'art. 11 della L.R. 12/2005, come aree di decollo dei diritti volumetrici mentre le aree di atterraggio dovranno essere collocate all'esterno del perimetro del Parco.

Art. 23 -Aree edificate

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13 sono individuate le aree edificate, dove sussistono fabbricati e relative pertinenze edilizie interni al Parco, diversi da quelli agricoli. Tali strutture sono individuate in relazione ad azionamenti diversi da quello agricolo all'interno dei PGT vigenti alla data di adozione del presente Piano.
2. Per tali fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 7 giugno 2001 n. 380 ed inoltre la realizzazione di posti auto al coperto o interrati, in base alle specifiche norme vigenti e

nei limiti pertinenziali. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e successiva ricostruzione, la ricostruzione su sedime diverso è subordinata a Piano attuativo o permesso di costruire convenzionato.

3. Sono inoltre ammessi interventi di ampliamento, una tantum e nel limite del 10% del volume esistente, per adeguamenti igienico-funzionali, al netto di eventuali ampliamenti già realizzati con concessione in sanatoria di abuso edilizio commesso. Per edifici destinati ad attività terziarie e produttive, i suddetti interventi di ampliamento sono limitati al 10% della superficie coperta esistente, come sopra disciplinati. Gli ampliamenti di cui al presente comma sono ammessi solo per ottemperare a prescrizioni di legge, degli organi sanitari e di vigilanza. Il recupero dei sottotetti è disciplinato in base alle norme vigenti in materia, purché l'altezza al colmo non sia superiore a mt 10.

4. Le recinzioni sono ammesse fino al limite della pertinenza edilizia definita nelle tavole 2-13; è vietata la realizzazione di recinzioni piene in calcestruzzo o in altro materiale che costituisca barriera visiva; è ammesso l'uso di zoccoli in calcestruzzo o pietra a spacco fino a cm. 50 dal piano di campagna; i pannelli per la recinzione possono essere in metallo antiossidante eventualmente tinteggiato nei colori delle terre, legno trattato intumescente, plastica riciclata colore bruno, con l'inserito di eventuali pilastrini in mattoni a vista.

5. Gli interventi ammessi devono rispettare la qualità formale degli edifici, con utilizzo dei materiali naturali, quali legno e laterizio a vista, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 17-30 gradi con uso di tegole o coppi.

TITOLO IV - Norme particolari di supporto tecnico

Art. 24 -Ferrovia

1. Alla ferrovia e alle stazioni e strutture ferroviarie incluse nel Parco, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali. Eventuali progetti di ristrutturazione della linea ferroviaria devono garantire, ove possibile, la riduzione dell'effetto di barriera, sia sotto il profilo visuale che funzionale, in modo da favorire la presenza dei corridoi ambientali necessari alla costituzione di una rete ecologica su più ampia scala.

Art. 25 -Viabilità pubblica

1. Nelle tavole 2-13, sono indicati i nuovi tracciati stradali di progetto, previsti dai Piani di Governo del Territorio e dai Piani Urbani del Traffico e dai PTCP. Le indicazioni planimetriche possono essere meglio precisate in sede di intervento esecutivo, per migliorare l'impatto ambientale sul Parco. Sono a carico degli enti procedenti gli oneri relativi alle opere di mitigazione, previo intesa con il Consorzio. Gli interventi devono assicurare la permeabilità fruitiva e faunistica del Parco, la corretta gestione dell'area di competenza fluviale, nonché la creazione di corridoi ambientali lungo la strada, non inferiori alla fascia di rispetto stradale stabilita dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione. I corridoi ambientali possono essere affidati in gestione al Consorzio o agli agricoltori, in regime di convenzione, unitamente alle occorrenti risorse per la manutenzione, da stimarsi con riferimento ordinatorio e non perentorio ai limiti di finanziamento regionale e comunitario in materia di forestazione.

2. La realizzazione di nuove strade pubbliche e l'ampliamento o modificazione delle strade esistenti sono soggetti al parere obbligatorio del Consorzio, per quanto concerne:

- l'inserimento dell'opera sotto il profilo paesaggistico e della tutela ambientale;
- le particolari cautele per la riduzione dell'effetto barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di collegamento ciclopedonale tra le diverse parti del Parco;
- il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare alle aree verdi e alle strade campestri adiacenti;
- la creazione di corridoi ambientali, come indicato al precedente comma 1.

Art. 26 -Viabilità minore e sentieri

1. La viabilità minore, costituita dal complesso di strade vicinali o consorziali e interpoderali, individuate nelle tavole 2-13, è riconosciuta di interesse pubblico con l'obiettivo di conservare l'integrità e la continuità. Le aree così come definite dalle tavole 2-13 hanno una larghezza minima convenzionale di 3,5 metri. Le strade vicinali e consorziali sono identificate nelle mappe catastali in quanto prive di numero di mappa.

La individuazione delle strade interpoderali di pubblica utilità avviene attraverso apposite deliberazioni dei Comuni per i rispettivi territori di competenza, su proposta del Consorzio, salvo il riconoscimento degli eventuali indennizzi dovuti per legge.

2. La servitù d'uso pubblico, di cui sono gravate tutte le strade vicinali o consorziali, in quanto caratterizzate dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa, è limitata al transito pedonale e ciclabile, salvo diverso provvedimento comunale, restando comunque garantito il transito dei mezzi come precisato al precedente art. 11.

4. Il Consorzio è delegato dal Comune per occupare la sede stradale di viabilità minore con piste ciclo-campestri, assumendone la manutenzione; nessun indennizzo è dovuto agli interventi ove non sia pregiudicato o limitato l'uso della strada da parte dei frontisti e degli aventi diritto al transito. Il Consorzio ha altresì la facoltà di mantenere e gestire le strade vicinali e consorziali per delega del Comune o dei soggetti proprietari.

5. E' vietato precludere il libero transito ciclopeditone sulla viabilità minore, gravata da servitù d'uso pubblico. I Comuni possono disporre, con propria ordinanza, la riapertura di strade di uso pubblico che risultassero precluse a detto transito, provvedendo di ufficio in caso di inadempienza e con rivalsa delle spese relative.

Art. 27 -Percorsi di mobilità dolce

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, per la fruibilità del Parco il Consorzio individua o realizza una rete di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, ai sensi del precedente art.7. La rete dei percorsi di mobilità dolce indicata nelle tavole 2-13, del presente Piano è riconosciuta di interesse pubblico. L'attuazione dei percorsi di mobilità dolce può essere perseguita anche con la collaborazione dei soggetti proprietari attraverso forma di convenzionamento e o partecipazione diretta in attuazione del art. 9 comma 13 della L.R. 12/2005.

Le aree così come definite dalle tavole 2-13 hanno larghezza minima convenzionale di 5 metri.

2. I percorsi di mobilità dolce, in assenza di percorsi adibiti ad uso esclusivo ciclopeditone, si sviluppano in promiscuo alle strade carrabili. Lungo questi tratti di viabilità, le norme di comportamento rimandano al Codice della Strada e ai regolamenti comunali di settore.

3. Nei progetti di intervento esecutivo il tracciato di tali percorsi deve essere definito con particolare attenzione al rispetto dell'attività agricola e forestale e alla continuità dei percorsi tra le diverse parti del Parco.

4. Nel caso di progetti di opere pubbliche che interferiscono con la rete di mobilità dolce esistente, all'interno e a costo del progetto in oggetto deve essere garantita e ripristinata la continuità dei tracciati e dei sistemi verdi di accompagnamento.

5. Il Consorzio provvede inoltre alla realizzazione di percorsi e sentieri di servizio anche a carattere frangifuoco.

Art. 28 -Porte del parco e parcheggi

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono indicate le porte del Parco. Esse sono poste all'inizio dei percorsi nel Parco e sono formate da accessi veicolari lungo le strade, parcheggi per le auto alberati, pannelli informativi e eventuali chioschi di informazione e ristoro in legno o muratura, fino a un massimo di 30 metri quadri di Superficie lorda di pavimento. Le aree interessate sono di pubblica utilità. Le opere suddette sono realizzate dal Consorzio, dal Comune o da privati in regime di convenzione o concessione nel caso di proprietà comunali, ai sensi del precedente art.7.

2. Possono essere realizzati parcheggi anche al di fuori delle zone suddette, attraverso progetti a cura del Consorzio o del Comune o di privati, ove ciò sia necessario per la miglior fruizione del Parco secondo i procedimenti di legge, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e comunque escluse le aree coperte da bosco.

3. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere preferibilmente di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le alberature interne e di contorno.

Art. 29 -Infrastrutture e servizi pubblici

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti ecc. e relative centraline o cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti sono ammessi previo parere del Consorzio, in conformità alle vigenti leggi in materia. Tali opere od impianti sono ammesse alla condizione che non risultino diversamente realizzabili, se non mediante l'utilizzazione di aree comprese nel Parco. Di norma, dovrà essere evitato l'attraversamento o l'utilizzazione di aree comprese nella zona dei boschi. La stessa procedura si applica agli interventi di ristrutturazione e ampliamento del sistema di depurazione del bacino del Lura, purché siano salvaguardate le aree boscate e gli interventi sull'alveo siano effettuati con opere di ingegneria naturalistica. Per tali opere possono essere richiesti dal Consorzio specifiche opere di mitigazione e/o compensazione ambientale.

2. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti e relative pertinenze, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera, non si applica il comma precedente.

3. Con apposito simbolo grafico sulle tavole 2-13, è indicato il bacino di concessione mineraria per l'emungimento di acqua potabile della Fonte di S. Antonio Spumador. In tale bacino il concessionario è abilitato alla realizzazione dei pozzi e degli impianti connessi, salve le competenze di altri organi, alle seguenti norme:

- divieto di estirpazione del bosco qualora non diversamente disposto dal vigente Piano di Indirizzo Forestale;
- realizzazione dei manufatti tecnologici nel rispetto del paesaggio, con scelte cromatiche nei colori delle terre e con materiali naturali, la formazione di opportune cortine alberate. Il Comune può richiedere idonee garanzie prima del rilascio dei titoli

abilitativi. In ogni caso, la ritinteggiatura delle facciate deve essere effettuata utilizzando i colori delle terre.

- rimboschimento delle aree nude in coerenza con le disposizioni del Vigente Piano di Indirizzo Forestale;
- gli interventi devono essere compatibili con i vincoli idrogeologici di cui al precedente articolo 15;
- in deroga alla norma di zona, è ammesso delimitare la pertinenza degli impianti con recinzione in rete, senza interrompere l'accessibilità lungo la fascia di rispetto fluviale.

4. L'impianto di apparati per la radiodiffusione e la telefonia mobile è soggetta alle specifiche norme statali e regionali per quanto attiene il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, ai limiti di emissione e alle prescrizioni tecniche, nonché alle norme dei commi seguenti, a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio.

5. Sono considerati luoghi di elevato pregio naturale e paesaggistico, nei quali gli impianti di cui al precedente comma 4 sono vietati, la zona dei boschi, le aree agricole di tutela naturalistica.

6. Il progetto di impianti di cui al precedente comma 4 deve essere integrato con fotografie panoramiche e schemi grafici prospettici dalla stessa angolatura, che illustrino le modifiche al paesaggio che sarebbero introdotte. Sul corretto inserimento si pronuncia la Commissione per il paesaggio, integrata con l'esperto in materie ambientali. Qualora l'impianto sia localizzato al di fuori del perimetro del bosco ovvero non comporta la trasformazione del bosco e i derivanti oneri compensativi forestali, il progetto è integrato con un piano di miglioria forestale, redatto e attuato nel rispetto della normativa vigente in materia forestale (D.lgs. 34/2018, l.r. 31/08, D.g.r. 2024/2006, D.g.r. 675/2005, r.r. 5/2007, Piani di Indirizzo Forestale approvati ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/08), da eseguire per una superficie di raggio pari ad una volta e mezza dell'altezza dell'impianto. In caso di indisponibilità dell'area sufficiente, il richiedente può in alternativa erogare al Consorzio Parco Lura una somma corrispondente alla triplicazione del Valore Agricolo Medio, oltre al costo di miglioria forestale e alla sua manutenzione per il quinquennio successivo. La somma così introitata deve essere destinata alle spese di investimento del Consorzio".

7. E' sempre ammesso, alla luce di autonome valutazioni dei Piani di governo del Territorio, che le aree ricadenti nella presente zona possano essere interessate dagli istituti della perequazione di cui all'art. 11 della L.R. 12/2005, come aree di decollo dei diritti volumetrici mentre le aree di atterraggio dovranno essere collocate all'esterno del perimetro del Parco.

Art. 30 -Fasce di rispetto

1. Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili così come definite dagli strumenti per la pianificazione comunale o dalle vigenti disposizioni di legge, le disposizioni del presente Piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. Nelle fasce di servitù stradale non è ammessa l'installazione di nuovi distributori di carburante e autolavaggi nonché cartelloni pubblicitari.

2. L'Ente proprietario o gestore deve curare la manutenzione e la pulizia della proprietà e delle fasce gravate da servitù. In caso di inadempienza, comportante pregiudizio all'ambiente del Parco, provvede, previa diffida, il Comune su proposta del Consorzio, direttamente o per concessione ad impresa privata, con rivalsa di spese sull'Ente obbligato.

Art. 31 -Piani attuativi

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati i piani attuativi edilizi (piani di lottizzazione, di recupero o Programmi Integrati di Intervento) che interessino in tutto o in parte il Parco. La convenzione prevede la contestuale realizzazione delle previsioni del presente Piano. I progetti sono sottoposti al parere del Consorzio, per gli aspetti di competenza, ai sensi del precedente art.8.

Art. 32 -Ambiti prioritari di mitigazione delle infrastrutture

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati gli ambiti prioritari di mitigazione delle infrastrutture.

In tali ambiti si riconosce la necessità di promuovere interventi volti ad un migliore inserimento paesaggistico delle infrastrutture, con particolare riferimento a ambiti interclusi o frazionati da infrastrutture, non più utili a fini agricoli, ad ambiti in adiacenza ad infrastrutture esistenti o di progetto, ai fini di proteggere gli ambiti agricoli e naturalistici dalla presenza delle infrastrutture.

In tali ambiti la definizione progettuale delle mitigazioni viene rinviata ad una progettazione di dettaglio, che potrà prevedere fasce boscate, siepi, filari, dossi, movimenti di terra. I progetti sono sottoposti al parere del Consorzio, per gli aspetti di competenza, ai sensi del precedente art.7. Specifici indirizzi progettuali e di tutela sono indicate nelle schede allegate alle presenti NTA.

Art. 33 -Nuovi filari paesaggistici

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati i Nuovi filari paesaggistici, definiti in funzione della ricostruzione di paesaggi storici modificati, di progetti depositati e di accompagnamento a percorsi ciclabili e vicinali agricole. I nuovi filari paesaggistici sono riconosciuti di interesse pubblico. La realizzazione dei nuovi filari paesaggistici può essere perseguita anche con la collaborazione dei soggetti proprietari attraverso forma di convenzionamento e o partecipazione diretta in attuazione del art. 9 comma 13 della L.R. 12/2005.

I nuovi filari paesaggistici sono definiti con uno spessore minimo convenzionale di 3 metri.

Per le nuove piantumazioni ad alto fusto si raccomanda la scelta di cortine di alto fusto che producono pollini a basso potenziale allergenico.

Specifici indirizzi progettuali e di tutela sono indicati nelle schede allegate alle presenti NTA.

Art. 34 -Paesaggi storici da riqualificare

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati i Paesaggi storici da riqualificare che comprendono porzioni di paesaggio di tenute gentilizie o sistemi paesaggistici di antica formazione che si sono mantenuti o che necessitano di una riqualificazione paesaggistica o di una ricostruzione. Specifici indirizzi progettuali e di tutela sono indicati nelle schede allegate alle presenti NTA.

Art. 35 -Punti e segni del paesaggio

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati i segni e punti del paesaggio, elementi puntuali di interesse storico architettonico connotanti il paesaggio o suoi punti notevoli, come edicole, croci, pozzi, colonne, portali. Specifici indirizzi progettuali e di tutela sono indicati nelle schede allegate alle presenti NTA.

Art. 36 -Indirizzi per la progettazione delle opere idrauliche nel Parco

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuati gli scarichi da riqualificare (scarichi da depuratore e scarichi da sfioratore). In corrispondenza e nelle aree attigue a tali scarichi trovano localizzazione interventi volti alla di mitigazione degli impatti degli scarichi sul sistema fluviale, in termini di inquinamento delle acque e degli impatti paesaggistici.

2. Con apposito simbolo grafico nelle tavole 2-13, sono individuate le aree umide e di laminazione e il reticolo minore di progetto desunti da progetti approvati di regimentazione delle acque, le aree individuate in attuazione del R.R. 7/2017.

Art. 37 -Indirizzi per la progettazione delle opere pubbliche del Parco

1. I progetti di opere pubbliche all'interno del Parco realizzati da enti diversi dal Consorzio, quali Comuni, Province e enti gestori di reti e impianti, o da soggetti privati, dovranno tenere conto degli elementi di arredo, segnaletica, ed in generale dell'immagine coordinata degli interventi del Parco in relazione ai colori, ai materiali e forme, alla durabilità e alla coerenza con il contesto paesaggistico e naturalistico.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 38 -Limitazioni alle attività - indennizzi

1. Le norme degli articoli precedenti e le tavole 2-13 individuano le aree di pubblica utilità, rilevanti ai fini dell'acquisizione o espropriazione; in particolare sono di pubblico interesse le aree per i percorsi individuati con apposito simbolo grafico, le porte del Parco, le aree per parco urbano e territoriale, le aree di vulnerabilità idrogeologica, le aree di interesse archeologico. Nella fase preliminare l'ente procedente può sottoscrivere accordi convenzionali sostitutivi dell'acquisizione o esproprio, che assicurino la realizzazione dei progetti, avuto riguardo alla tutela delle aree agricole e naturali maggiormente pregiate.

2. Non si procede ad acquisizione qualora il privato proprietario, mediante convenzione, collabori al conseguimento degli obiettivi del Piano, alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione e consenta, quando prevista, l'accessibilità pubblica, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi. La convenzione può prevedere in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del Parco, nei limiti delle vigenti leggi.

3. Le indennità, conseguenti ad espropriazione, sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge, intendendosi il territorio del Parco, esclusa la zona degli insediamenti rurali e la zona edificata, come esterno al perimetro dei nuclei urbani e delle loro aree di espansione.

4. Il Consorzio o il Comune possono agire anche mediante occupazione temporanea per l'esecuzione di lavori di miglioramento forestale ai fini antincendio boschivo e di assetto idrogeologico, riconoscendo l'indennità stabilita dalla legge, salvo il diritto del Consorzio o del Comune di rivalersi, anche mediante compensazione, delle spese sostenute o del maggior valore apportato all'immobile o dalle opere eseguite. Gli interventi di cui sopra possono essere affidati agli imprenditori agricoli, ai sensi del D.l.vo 228/01.

Art. 39 -Vigilanza

1. Nel territorio del Parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici è esercitata dal Sindaco competente per il territorio. Allo scopo, il Sindaco si avvale della Polizia Locale e può chiedere la collaborazione dei tecnici del Consorzio, appositamente delegati. Collaborano, con il Sindaco, senza vincoli di subordinazione, nell'ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, delle Province e di Città Metropolitana, nonché le guardie ecologiche volontarie.

2. Il Consorzio può promuovere intese con i Comuni, le Province e Città Metropolitana e Regione per coordinare i rispettivi servizi di vigilanza di ruolo e volontari. Il Consorzio può essere, nel quadro delle suddette intese, coordinatore di un distaccamento di servizio al

Parco. Le intese regolano i compiti e le funzioni delegate al Consorzio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia amministrativa.

3. Il Consorzio altresì può attribuire, nell'ambito delle vigenti leggi, compiti di vigilanza al proprio personale, relativamente alla tutela del Parco.